

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 6 settembre 2004, causa T-213/02, SNF/Commissione, che ha dichiarato irricevibile una domanda di annullamento parziale della ventiseiesima direttiva della Commissione 15 aprile 2002, 2002/34/CE, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 102, pag. 19)

Dispositivo

1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2) La SNF SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 19 del 22.01.2005.

Ricorso proposto il 9 maggio 2005 dal sig. Carlos Correia de Matos avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 23 febbraio 2005, causa T-454/04, Carlos Correia de Matos/Commissione

(Causa C-200/05 P)

(2006/C 143/37)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Carlos Correia de Matos (rappresentante: C. Correia de Matos)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza 16 marzo 2006, la Corte di giustizia (Quinta Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Ricorso proposto il 13 gennaio 2006 da Les Éditions Albert René SARL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Éditions Albert René SARL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-16/06 P)

(2006/C 143/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Les Éditions Albert René SARL (rappresentante: sig. J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Orange A/S

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2005 nella causa T-336/03;
- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 14 luglio 2003, pratica R 559/2002-4;
- respingere la domanda di registrazione di MOBILIX n. 671396 per tutti i beni e servizi relativamente ai quali è stata richiesta;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado viola l'art. 63 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94») e i principi generali di cui al diritto amministrativo e processuale comunitario in quanto si è in essa concluso, contrariamente all'impugnata decisione della commissione di ricorso, che i marchi in conflitto, OBELIX e MOBILIX, non sono simili, adottando in tal modo, a detrimento della ricorrente, una decisione su una questione che non è stata debitamente formulata ed eccedendo conseguentemente la competenza del Tribunale di primo grado nell'ambito del controllo della decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI in una fattispecie come quella in oggetto.

La ricorrente adduce inoltre che il Tribunale di primo grado, anche se fosse stato legittimato a decidere in merito alla questione sulla somiglianza dei marchi in conflitto a sfavore della ricorrente, ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 avendo applicato erronei criteri giuridici laddove ha stabilito che i marchi in conflitto, OBELIX e MOBILIX, non sono simili e altresì che alcuni dei beni e servizi confliggenti sono simili, mentre altri non lo sono.

La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale di primo grado è incorso in una violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94 avendo negato che il marchio OBELIX fosse noto e dotato di un importante carattere distintivo.

Secondo la ricorrente inoltre il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 63 del regolamento n. 40/94 e il suo regolamento di procedura per il fatto di aver dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente dinanzi al suddetto Tribunale diretto all'annullamento dell'impugnata decisione della commissione di ricorso con la motivazione che l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non era applicabile alla fattispecie di cui trattasi.

La ricorrente adduce altresì che il Tribunale di primo grado è incorso in una violazione degli artt. 44 e 48 del suo regolamento di procedura avendo dichiarato irricevibile la domanda, presentata in subordine all'udienza, di rinvio della causa, da parte del Tribunale, alla commissione di ricorso affinché fosse consentito alla ricorrente di dimostrare la notorietà del marchio OBELIX.

La ricorrente sostiene infine che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 63 del regolamento n. 40/94 e il suo regolamento di procedura, in particolare l'art. 135, n. 4, avendo dichiarato irricevibili alcuni documenti presentati al Tribunale di primo grado.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con ordinanza depositata il 16 marzo 2006, nella causa Olicom A/S contro Skatteministeriet

(Causa C-142/06)

(2006/C 143/39)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parte nella causa principale

Ricorrente: Olicom A/S.

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1) Se l'allegato 1 al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987 n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3009/95, debba essere interpretato nel senso che schede per rete e modem combinate come quelle di cui trattasi nella causa principale debbano essere classificate, dopo il 1o gennaio 1996, come macchine per l'elaborazione dell'informazione nella voce 8471 o come apparecchi per la comunicazione nella voce 8517.

Si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione se la nozione di «specifica funzione» di cui alla nota 5 E del capitolo 84 come formulata nel regolamento n. 3009/95 debba essere interpretata nel senso che dev'essere effettuata una classificazione in una voce diversa dalla voce 8471 sulla base della presenza di una funzione (WAN), o se si ponga la questione se si proceda ad una classificazione del prodotto in una voce diversa dalla voce 8471 solo nella misura in cui la funzione (WAN) possa operare indipendentemente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

2) Qualora la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosca che la funzione WAN nelle schede per rete e modem combinate svolge una specifica funzione, si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sul se, ove ciò sia rilevante per la classificazione, la principale funzione del prodotto possa essere considerata la funzione LAN.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento il 17 marzo 2006 — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

(Causa C-145/06)

(2006/C 143/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria di secondo grado di Trento

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fendt Italiana Srl

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento